

REGOLAMENTO (CEE) N. 1557/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, nonché abrogazione del regolamento (CEE) n. 3698/88 che prevede misure speciali per i semi di canapa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1308/70 ⁽⁴⁾ prevede all'articolo 4, paragrafo 2 i fattori di cui si tiene conto nella fissazione dell'importo dell'aiuto per ettaro per il lino tessile e per la canapa; che si tiene conto in particolare del prezzo di obiettivo dei semi di lino;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1552/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime speciale di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽⁵⁾ sostituisce, a partire dalla campagna di commercializzazione 1993/1994 per il lino non tessile, il regime di aiuto attualmente in vigore per i semi di lino istituito dal regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino ⁽⁶⁾; che è pertanto opportuno adattare l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70;

considerando che, tenendo conto del nesso esistente tra il lino tessile e la canapa, è opportuno istituire un regime analogo per questi due prodotti; che è pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3698/88 ⁽⁷⁾, che prevede la concessione di un aiuto ai semi di canapa prodotti sulle superfici che beneficiano dell'aiuto per la canapa previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70;

considerando che, per evitare che la soppressione dell'aiuto per i semi di lino tessile e di canapa abbia

un'incidenza negativa sul reddito dei produttori, è necessario disporre che l'aiuto forfettario per questi due prodotti sia fissato tenendo conto, in particolare, del reddito ottenuto dai produttori attraverso la vendita dei semi;

considerando che l'entità dell'aiuto per i semi di lino tessile è attualmente differenziata a seconda delle modalità di sgranatura del lino e delle zone di produzione; che la concessione di un aiuto forfettario unico per il lino tessile rischia di provocare gravi perturbazioni nel settore, a causa di uno spostamento di tale coltura e dell'industria di trasformazione in regioni a bassa resa di semi; che, per evitare tale rischio, è opportuno prevedere una differenziazione dell'aiuto forfettario per il lino tessile in funzione della resa in semi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è sostituito dal testo seguente:

«2. L'ammontare dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione.

Nel fissare tale importo si tiene conto anche del prezzo delle fibre e dei semi di lino e di canapa praticato sul mercato mondiale.

L'ammontare dell'aiuto per il lino è differenziato attraverso l'applicazione di coefficienti stabiliti in base alla resa media di semi constatata nel corso delle campagne di commercializzazione 1987/1988-1991/1992 nelle zone omogenee di produzione. Tali coefficienti sono stabiliti, da un lato, per il lino macerato non sgranato e, dall'altro lato, per il lino diverso dal lino macerato non sgranato. Tali coefficienti sono fissati prima dell'inizio della campagna secondo la procedura prevista all'articolo 12.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3698/88 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1993/1994.

⁽¹⁾ GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. C 150 del 31. 5. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2057/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 16).

⁽⁵⁾ Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 5).

⁽⁷⁾ GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2050/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 8).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH
